

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI

Prot.

data

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI E AI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI ALLO SVANTAGGIO LOCALIZZATIVO, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 143, 144, 145, 146 E 146 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2016, N. 14 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2016 E DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2016-2018 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26)

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL BANDO

1. L'intervento previsto da questo bando è finalizzato a sostenere le imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi ed i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione carburanti in montagna, in riferimento ai maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'articolo 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

ARTICOLO 2 - BENEFICIARI

1. Beneficiari del contributo sono le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, i pubblici esercizi, regolarmente in possesso di licenza amministrativa, e i gestori e titolari dell'attività di distribuzione dei carburanti in zona montana, in conformità alla normativa di settore.

2. Possono beneficiare del contributo esclusivamente le micro imprese, ubicate nel territorio interessato dall'intervento e che abbiano maturato ricavi inferiori alle soglie prefissate, rimanendo pertanto escluse le piccole, medie e grandi imprese.

3. Gli interventi contributivi di cui al presente regolamento si rivolgono alle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricompresi nelle zone B e C di svantaggio socio-economico, individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (L.R. 13/2000, art. 3 (commi 1, 2, 3 e 6) - classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).

4. I Comuni indicati all'allegato A) della legge regionale 33/2002 non rientranti nella classifica operata con deliberazione di Giunta regionale 3303/2000 sono esclusi dall'intervento contributivo oggetto del presente regolamento.

5. Per quanto riguarda il territorio di competenza della Comunità delle Prealpi Friulane Orientali, i Comuni interessati dall'intervento sono:

COMUNI ZONA "B"

Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Fanna
Meduno
Pinzano al Tagliamento

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI

Travesio

COMUNI ZONA "C"

Clauzetto

Vito d'Asio

Legenda:

- **Zona B**, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.
- **Zona C**, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico

ARTICOLO 3- REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

6. I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
- ubicazione in uno dei centri abitati individuati all'art. 2 comma 5;
 - iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato territorialmente competente;
 - osservare, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis della legge regionale sopra richiamata;
 - svolgimento dell'attività cui ai codici Istat Ateco 2007 elencati nell'allegato A, come indicati nella visura camerale. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici Istat Ateco 2007 di cui all'allegato sopra richiamato;
 - non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - essere in regola con i versamenti contributivi;
 - aver conseguito, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate e riferita ai redditi dell'anno cui inerisce la richiesta, **ricavi**, come definiti all'articolo 85 comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), inferiori alle seguenti soglie:
 - 1) imprese ricadenti in zona B:**
 - 1.1) €. 80.000 per commercio di generi alimentari;
 - 1.2) €. 50.000 per attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande;
 - 1.3) €. 35.000 per commercio di generi non alimentari;
 - 2) imprese ricadenti in zona C:**
 - 2.1) €. 120.000 per commercio di generi alimentari;
 - 2.2) €. 60.000 per attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande;
 - 2.3) €. 50.000 per commercio di generi non alimentari;
 - 3) i ricavi**, quali definiti all'articolo 18, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), non dovranno inoltre essere superiori a:
 - 3.1) €. 30.000 per distributori di carburante;
 - 3.2) €. 10.000 per rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari;
 - 3.3) €. 20.000 per rivendite di giornali.

7. Qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali, nel calcolo dell'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari e

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI

rivendite di giornali, quanto dichiarato andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- 2,83 per distributori di carburante;
- 5 per rivendite di giornali;
- 10 per rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari.

8. Qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali, l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non potrà essere superiore a:

- €. 105.000 in zona B
- €. 160.000 in zona C.

9. Sono in ogni caso esclusi dai benefici previsti dal presente bando:

- a) commercianti all'ingrosso;
- b) esercenti forme speciali di commercio al dettaglio;
- c) rappresentanti di commercio;
- d) ambulanti;
- e) impianti di distribuzione di carburante ad uso privato.

10. Possono, inoltre, beneficiare dei contributi di cui al presente bando i titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, in possesso dei requisiti sopra enunciati, per le spese individuate all'articolo 3, comma 1, lettera b).

ART. 4 – NATURA DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

1. Il contributo si configura come aiuto, a fondo perduto, di alcune spese, nello specifico dettagliate al comma 3 del presente articolo, sostenute dai soggetti di cui all'art. 2.

2. Costituiscono spese ammissibili a contributo le spese dettagliate di seguito, sostenute dal **01.01.2022 al 31.12.2022**. Per spese ammissibili si intendono quelle assunte in tale lasso di tempo. Per data di assunzione della spesa si intende la data del perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante relativa alla fornitura del bene o servizio, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza del documento di trasporto, la data della fattura. Per obbligazioni inerenti a contratti di prestazioni periodiche (ad esempio: fornitura energia elettrica, utenza idrica, telefono, ecc...) si deve fare riferimento al solo periodo di erogazione del servizio che si intende dedurre (es: utenza luce: 15.06.2022 - 15.07.2022) e la data della relativa fattura. In assenza dei documenti di cui sopra, s'intende la data della fattura.

3. Sono ammissibili esclusivamente le spese correnti connesse:

- a) alla gestione dell'esercizio commerciale;
- b) a interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, o interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove già esistente, effettuati nell'anno cui inerisce la richiesta.

4. Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- a) acquisizione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti;
- b) spese per lavoro dipendente e autonomo;
- c) spese di riscaldamento e combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice;
- d) spese assicurative, telefoniche e postali, nonché l'acquisto di valori bollati;
- e) spese di pubblicità;
- f) spese di elaborazione dati e tenuta della contabilità;
- g) cancelleria e stampati;
- h) servizi di pulizia e lavanderia;
- i) vigilanza notturna;
- l) acquisto di beni di consumo;
- m) spese di allacciamento delle utenze energetiche ed idriche;
- n) spese di manutenzione ordinaria, ai sensi della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- o) spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI

marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

p) spese di locazione.

5. Sono inammissibili i costi inerenti le prestazioni rese con lavoro proprio nell'ambito dei lavori in economia, IVA e altri oneri.

ARTICOLO 5 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione, è pari ad Euro 27.500,00.
2. La percentuale di aiuto non può superare il 50% della spesa ammissibile.
3. L'ammontare del contributo concedibile non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Il limite massimo di contributo concedibile è pari ad euro 2.500,00.
4. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari ad euro 2.000,00.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E AIUTI DI STATO

1. I contributi di cui al presente bando sono erogati nel rispetto del regime “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18.12.2013.
2. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla “impresa unica” di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, utilizzando i moduli C1 e C2 allegati al regolamento.
3. I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altri incentivi, anche in regime “de minimis” e finanziamenti europei concessi per le medesime spese ammesse a finanziamento previste dal successivo art. 6.

ARTICOLO 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. L'elenco delle domande ammesse a contributo è approvato con determina del Responsabile del Servizio SUAP pubblicata all'albo pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito www.pfo.comunitafvg.it.
2. L'elenco delle domande ammesse a contributo indica altresì l'elenco delle domande non ammissibili ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, in ordine alle quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri declinati al successivo articolo 10 del regolamento.
3. Il Servizio SUAP dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
4. A seguito della pubblicazione delle domande ammesse a contributo si darà avvio alla procedura valutativa delle sole domande ammesse, secondo le modalità del procedimento a bando, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 della legge regionale 7/2000 e con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'art. 10 del regolamento.
5. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria stilato secondo la procedura di cui

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI

al punto 4, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Si procederà allo scorrimento della graduatoria qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie.

6. La concessione del contributo è disposta dal Responsabile del Servizio Sportello Unico Attività Produttive, entro 60 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 7, comma 1, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.
7. L'impresa inserita utilmente in graduatoria è tenuta a comunicare a mezzo PEC l'accettazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del decreto di concessione del relativo contributo utilizzando il modulo D) allegato al regolamento.
8. La graduatoria delle domande ammissibili è formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili:
 - a. popolazione:** numero di abitanti residenti nel Comune sede dell'attività, determinato con i dati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, riferiti al 31 dicembre del secondo anno antecedente rispetto a quello di presentazione della domanda contributiva, e, in assenza, con i dati Istat, con il punteggio specificato nella seguente tabella:

Numero abitanti	Punteggio
Da 0 a 1.000	20
Da 1.001 A 1.500	15
Da 1.501 a 2.000	10
Oltre i 2.000	2

b. tipologia commerciale:

Se l'impresa commerciale esercita varie attività rientranti in più tipologie commerciali, si applicherà il punteggio della tipologia commerciale dichiarata prevalente.

Codice ISTAT ATECO 2007	Descrizione	Punteggio	
		Zona C *	Zona B *
G – codice 47.11 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande); G – codice 47.2 (Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati), escluso il codice 47.26	Generi alimentari	15	12
G – codice 47.3 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati)	Distributori di carburanti	14	11
I – codice 55.2 (Rifugi di montagna, inclusa attività mista di fornitura alloggio e somministrazione pasti)	Somministrazione di cibi e bevande	13	10
I - codice 56 (Attività dei servizi di ristorazione), escluse le voci non inserite nell'Allegato A al regolamento	Somministrazione di cibi e bevande	12	9
G – codice 45 (Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli);	Generi non alimentari	7	4

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI

G - codice 47.19 (Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati); G - codice 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); G - codice 47.4 (Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT in esercizi specializzati); G - codice 47.5 (Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati); G - codice 47.6 (Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati); G - codice 47.7 (Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati comprese le farmacie) per tutti: escluse le voci non inserite nell'Allegato A, al regolamento			
---	--	--	--

c.interventi per distributori di carburante.

Tipologia di intervento	Punteggio
Installazione carburanti di nuovo impianto di distribuzione	6
Ristrutturazione ed ammodernamento dell'unico impianto di distribuzione carburanti	3

9. In caso di parità di punteggio complessivo, si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo, bollata ai sensi di legge e sottoscritta dal legale rappresentante/titolare a pena di inammissibilità, deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo B allegato al regolamento e deve pervenire al protocollo della Comunità entro il **termine delle ore 23.59 del 13.09.2022**
2. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), in conformità alle vigenti norme in materia, mediante invio al seguente indirizzo di PEC: comunita.pfo@certogov.fvg.it .
3. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data di ricezione della accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
4. La domanda si intende validamente inviata se:
 - a. inviata all'indirizzo PEC indicato al punto 3 del presente articolo dall'indirizzo PEC

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI

- dell'impresa istante;
- b. sottoscritta con firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC;
 - c. è apposta sulla domanda stessa, stampata in originale e detenuta dall'impresa, apposta marca da bollo da € 16,00 debitamente annullata, come da documento scansionato, firmato dal legale rappresentante/dichiarante, ed inviato tramite PEC.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
5. Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non giunga a destinazione entro il termine previsto.
 6. L'Ente non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Saranno ritenute irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
 - pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
 - non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
 - prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
7. L'impresa può presentare una sola domanda, per ciascun anno, a valere sul presente bando.
 8. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante la spesa ammissibile sostenuta mediante invio a mezzo PEC utilizzando il **modulo E)**, non sono ammessi altri mezzi di invio della documentazione.
2. La rendicontazione deve essere presentata entro il **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.
3. Proroghe al termine della presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Responsabile del Servizio, su istanza motivata del beneficiario.
4. Per la rendicontazione, il beneficiario presenta la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva della spesa sostenuta e la sua connessione con l'attività esercitata;
 - b) modulo E "rendicontazione", allegato al presente regolamento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - c) idonea documentazione giustificativa della spesa costituita da:
 - copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo
 - dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.
 - documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese rendicontate. Tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate dovranno essere effettuati entro il 28 febbraio successivo a quello di presentazione della domanda di contributo. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati successivamente al 28 febbraio successivo a quello di presentazione della domanda sono inammissibili. Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, i quali devono contenere gli estremi

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI

- della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento, ovvero mediante carte di credito o debito o assegno bancario o circolare, corredati da dichiarazione resa dal destinatario del pagamento che confermi l'avvenuta transazione. Rimangono pertanto esclusi i pagamenti effettuati in contanti.
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che conferma l'attestazione inerente l'inesistenza od attesta l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari antecedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento della stessa tipologia di spesa prevista dal presente regolamento, come previsto dall'art. 6, punto 2 del presente regolamento redatta secondo il modulo C1 e C2 allegato al presente regolamento;
- e) richiesta di pagamento utilizzando il modulo F), allegato al presente regolamento, debitamente compilato e sottoscritto;
5. L'Ente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
6. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione, entro 60 gg dalla presentazione della stessa, con determina di approvazione adottata dal Responsabile dello Sportello Unico delle Attività produttive, verrà approvata la rendicontazione e disposta la liquidazione del contributo, in un'unica soluzione. Il contributo liquidato non può in nessun caso eccedere la somma del contributo concesso.
7. Non sono erogati anticipi nell'ambito della presente procedura.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:
- mantenere attiva, senza interruzione, la propria attività commerciale per un anno decorrente dall'erogazione del contributo. A tal fine l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere la dichiarazione, utilizzando il modulo G), attestante il rispetto dell'obbligo di cui al punto 1 entro trenta giorni dalla scadenza del termine annuale di cui sopra (anno di erogazione del contributo.) La dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dell'obbligo summenzionato, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC: comunita.pfo@certgov.fvg.it .
 - archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - comunicare tempestivamente alla Comunità di Montagna P.F.O. qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
 - produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;

ARTICOLO 11 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Gli esiti delle valutazioni, di cui all'art. 6, saranno approvati con determina del Responsabile del Servizio e pubblicati all'albo della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali.
2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato nella documentazione di rendicontazione.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati all'albo pretorio e sul sito istituzionale della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: suap@pfo.comunitafvg.it telefono 0427/86369.
3. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella dott.ssa Moira Sandri;

ARTICOLO 14 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti in capo al beneficiario, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni rese dal beneficiario stesso.
2. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di contributo ed in quella di eventuale rendicontazione hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 dd. 28/12/2000.

ARTICOLO 15 - REVOCHE

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento;
 - c) mancata effettuazione della spesa entro il termine previsto;
 - d) violazione della disposizione sul divieto di cumulo di cui all'articolo 6 del regolamento;
 - e) violazione della disposizione sul divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 6 del regolamento;
 - f) mancata accettazione del contributo entro il termine di cui all'articolo 9, punto 7 del regolamento.
2. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000.
3. Il contributo è altresì rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo. Qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 6 del regolamento, il contributo è revocato.
4. Il contributo non è oggetto di rideterminazione qualora, in sede di rendicontazione di spesa, l'importo ritenuto ammissibile risulti superiore alla spesa ammessa a contributo.
5. In caso di revoca o riduzione del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II della legge regionale 7/2000.

ARTICOLO 16 -TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI

1. Il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali sono raccolti dall'Ufficio Suap della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è la Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, rappresentata dal Presidente Demis Bottecchia, via Pradis di Sopra 72/D – 33090 Clauzetto (PN).

telefono 0427-86369,

email segreteria@pfo.comunitafvg.it

pec comunita.pfo@certgov.fvg.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è GA Service di Ambotta Gilberto, Via di Prosecco 50 – 34151 Trieste (TS), telefono 0432/951473, pec gilberto.ambotta@mailcertificata.it.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito web della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali.

IL RESPONSABILE DEL SUAP

Dott.ssa Moira Sandri